NORME PER FAVORIRE LA PRODUZIONE DI OLI MINERALI GREGGI NAZIONALI

Art. 1

Gli stabilimenti di distillazione, piroscissione e idrogenazione di oli minerali debbono impiegare oli greggi prodotti da rocce asfaltiche e bituminose e da combustibili nazionali nella misura che sara' determinata con decreto del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni di cessione dell'olio greggio.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per favorire la produzione di oli minerali greggi nazionali
Estremi	Legge 29 dicembre 1941, n. 1479
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-favorire-la-produzione-di-oli-minerali-greggi-nazionali/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it